



COMUNE DI ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA E INVERNALE
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 71

Oggetto: integrazione ordinanza n. 62 del 29 marzo 2007.

IL COMANDANTE DELLA P.M.

LETTA l'ordinanza n. 62 del 29 marzo 2007;

RITENUTO necessario, apportare una integrazione alla predetta ordinanza ;

VISTI gli artt.6 e 7 del Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;

VISTO l'art. 3 del D.to L.vo 03.02.1993 n. 29, così come sostituito dall'art., 3 del D.to L.vo 31.03.1998 n. 80 ed in particolare il comma 2 del predetto art. 3;

d i s p o n e

Ad integrazione dell'ordinanza indicata in oggetto e, fino a nuova diversa disposizione, ai punti “
Deroghe per le strade di cui al punto 1 sono autorizzati al transito:

Le autovetture di proprietà dei residenti nelle strade indicate al punto 1 dell'ordinanza n.62/07, che potranno accedervi previa esibizione della carta di circolazione dell'autovettura per la verifica della sussistenza del requisito, fermo restando quanto previsto dalla predetta ordinanza sotto la voce “PRESCRIZIONI.

Al punto 2 “ Deroghe per le strade di cui al punto 2 – Ischia Ponte, sono autorizzati al transito:

Le autovetture di proprietà dei residenti all'interno del Centro Storico di Ischia Ponte di cui al punto 2 della predetta ordinanza, potranno accedervi , previa esibizione della carta di circolazione dell'autovettura per la verifica della sussistenza del requisito, fermo restando quanto previsto dalla ordinanza n. 62/07, sotto la voce “PRESCRIZIONI”.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni previste nelle precedenti ordinanze che non contrastano con la presente.

La Polizia Municipale e tutti gli altri appartenenti alla FF.PP. sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Ischia, 05/04/2007

*IL COMANDANTE della P.M.
Magg. Elio D'Amato*